

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo per 36 mesi suddivisi in n.6 lotti

Disciplinare di gara

LOTTI	POLIZZA	CIG
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori	891584540C
2	Incendio	8916729D89
3	Furto	891675964D
4	Elettronica	89167975A9
5	Patrimoniale	891681220B
6	Infortunio studenti	8916827E68

<u>DISCIPLINARE DI GARA</u>	3
1. <u>PREMESSE</u>	4
2. <u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</u>	4
2.1 <u>Documenti di gara</u>	5
2.2 <u>Chiarimenti</u>	5
2.3 <u>Comunicazioni</u>	5
3. <u>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</u>	5
4. <u>DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI</u>	9
4.1 <u>Durata</u>	8
4.2 <u>Opzioni e rinnovi</u>	9
5. <u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</u>	10
6. <u>REQUISITI GENERALI</u>	12
7. <u>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</u>	12
7.1 <u>Requisiti di idoneità</u>	12
7.2 <u>Requisiti di capacità economica e finanziaria</u>	13
7.3 <u>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</u>	14
7.4 <u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</u>	15
8. <u>AVVALIMENTO</u>	16
9. <u>SUBAPPALTO</u>	17
10. <u>GARANZIA PROVVISORIA</u>	18
11. <u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</u>	21
12. <u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	22
13. <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u>	22
14. <u>CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	26
14.1 <u>Domanda di partecipazione</u>	26
14.2 <u>Documento di gara unico europeo</u>	28
14.3 <u>Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo</u>	30
15. <u>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA</u>	35
16. <u>CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA</u>	35
17. <u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u>	38
17.1 <u>Criteria di valutazione dell'offerta tecnica</u>	39

17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	45
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	46
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	47
18	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	48
19.	<u>COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	49
20	<u>APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	49
21	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u>	51
22	<u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	52
23	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	55
24	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	55

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1771 del 21 luglio 2021 e con determinazione direttoriale n. 2038 del 18 agosto 2021 questa Amministrazione ha determinato di affidare i “SERVIZI ASSICURATIVI DI DISCO PER 36 MESI SUDDIVISI IN 6 LOTTI”

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).

La documentazione di gara tiene conto di quanto introdotto dal d.l. n. 17 luglio 2020 n. 76 conv. in l. n. 120/2020.

Il luogo di svolgimento dei servizi è il territorio della Regione Lazio (codice NUTS IT14).

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Carlo Cecconi

Appalto suddiviso in lotti:

LOTTO 1 CIG 891584540C - LOTTO 2 CIG 8916729D89 - LOTTO 3 CIG 891675964D

LOTTO 4 CIG 89167975A9 - LOTTO 5 CIG 891681220B - LOTTO 6 CIG 8916827E68

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato “Sistema”) accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> (di seguito denominate “Istruzioni di gara”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) **Determinazione a contrarre e relativi allegati** (Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, Capitolati d'Oneri e Schema contratti);
2. **Bando di gara;**
3. **Disciplinare di gara e relativi allegati.**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>

La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/> – bandi altri enti, sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante www.laziodisco.it, nella sezione “Bandi di gara” in “Amministrazione trasparente”.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” della piattaforma S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide di utilizzo accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese> almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**ovvero entro le ore 12:00 del 27 ottobre 2021**).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma S.TEL.LA. all'indirizzo internet <https://www.stella.regione.lazio.it/Portale>, nonché sul profilo del committente nella sezione dedicata alla gara: <http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuati per via

telematica, mediante il Sistema, all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta, nella sezione "Bandi e Avvisi" concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità "Comunicazione" all'interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara. È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-leimprese/>. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo. L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; - una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82; - la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare; - un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale (Sezione "Registrazione e Abilitazioni" disponibile nella home Page del sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>) l'Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'operatore riceverà via e-mail all'indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema. A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it, contattare il numero 06/997744 o consultare le Istruzioni di gara.

7

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative di DiSCo per il periodo di 36 mesi dalla data indicata nel contratto.

Ai sensi dell'art.51 del Codice i servizi in parola sono stati suddivisi nei seguenti lotti

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori	891584540C
2	Incendio	8916729D89
3	Furto	891675964D
4	Elettronica	89167975A9
5	Patrimoniale	891681220B
6	Infortunio studenti	8916827E68

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO N.	POLIZZA	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio imponibile annuo dell'appalto = base d'asta	Premio imponibile dell'appalto per 36 mesi
1	Responsabilità Civile Terzi ed Operatori	66510000-	P	€ 38.000,00	€ 114.000,00
2	Incendio	66510000-8	P	€ 58.000,00	€ 174.000,00
3	Furto	66510000-8	P	€ 10.000,00	€ 30.000,00
4	Elettronica	66510000-8	P	€ 20.000,00	€ 60.000,00
5	Patrimoniale	66510000-8	P	€ 14.772,00	€ 44.316,00
6	Infortunio studenti	66510000-8	P	€ 13.000,00	€ 39.000,00
Importo totale a base d'asta				€ 153.772,00	€ 461.316,00

DiSCo fruisce del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da parte della società Vesta Broker srl con aliquote provvigionali che di seguito si elencano:

RCT/O 12% del premio imponibile;

Infortuni Studenti 12% del premio imponibile;

Rischio Elettronico 12% del premio imponibile;

Rischio Incendio 12% del premio imponibile;

Rischio Furto 12% del premio imponibile;

RC Patrimoniale 12% del premio imponibile.

Il costo della sicurezza, derivante da rischi di natura interferenziale, è pari a € 0,00 (zero) trattandosi di servizio che non comporta tali rischi. Per la medesima ragione il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze non è stato elaborato ed allegato alla presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari dell'Ente.

N.B. CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, SINGOLO, RAGGRUPPATO O CONSORZIATO O IN ALTRA FORMA COSTITUITO, POTRÀ PARTECIPARE ED AGGIUDICARSI UN SOLO LOTTO, PIU' LOTTI O TUTTI I LOTTI.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi per i Lotti, sono meglio specificate nel Capitolato d'Oneri, quale parte integrante e sostanziale della presente procedura.

9

Alla presente procedura di gara sono ammesse proposte migliorative e non varianti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dal termine indicato in fase stipula del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice nei seguenti casi: inserimento di nuove e diverse prestazioni che potrebbero essere previste da una nuova normativa in materia oppure da modifiche organizzative che prevedono nuove attività per le quali sarebbe necessario effettuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente disciplinare e negli atti di gara. Il valore di tali modifiche non potrà superare il 5% dell'importo a base di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La presenza di requisiti economico-finanziari minimi per la partecipazione alla procedura di gara è ritenuto indispensabile in relazione alla natura finanziaria del servizio oggetto del presente appalto e risponde all'esigenza di individuare un Operatore Economico dotato di particolari requisiti di affidabilità. In particolare, assume fondamentale importanza che l'esecuzione del servizio sia condotta da Operatori in grado di garantire adeguatamente la copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, nell'ambito degli interessi generali tutelati dalla Committente. I requisiti tuttavia sono stati individuati in modo da garantire comunque la più ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati che competono nel settore dei servizi oggetto della presente gara, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

12

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Possesso dell'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 smi all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami relativi al lotto/i cui si intende partecipare.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire autocertificazione

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del Bando¹, una raccolta premi nei rami assicurativi relativi al lotto/i cui si intende partecipare di un importo pari almeno al doppio dell'importo imponibile triennale, così come indicato nell'art.3 del presente disciplinare.

13

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

¹ Vedasi Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[...] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (...) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare”.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI², CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito di cui al **punti 7.1 lett.b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

²Si rammenta che nel caso di forniture o servizi, ai sensi dell'art. 37, co. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, il raggruppamento temporaneo d'impresa di tipo verticale - che consente di ripartire le prestazioni in base alla loro natura "principale" o "secondaria" e in relazione alle rispettive qualificazione - è ammesso solo a condizione che la Stazione appaltante abbia preventivamente indicato quale prestazione possa essere considerata "principale" o "secondaria", o comunque in caso di attività "scorporabili" (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, *ex multis* CGA, 8 febbraio 2016, n. 19).

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l'obbligo ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell'All. 1, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2 lett. c), al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti del servizio da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere indicata nell'All. 1 del presente Disciplinare³.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo al possesso dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 209/205 smi** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.2 lett. c)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti come prevede l'art. 47 del Codice dei contratti, così come modificato dalla L. 55 del 14 giugno 2019.

³ La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: *“per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell'art. 37 (oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d'indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara”* (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).

N.B. I consorzi stabili di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

8. AVVALIMENTO⁴

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi*].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

⁴Sulla necessità di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in tal senso giurisprudenza *ex multis* TAR Catania, n. 2338/2017. Nello specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: *“In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l'avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l'indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall'ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, perché l'impegno assunto da quest'ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all'azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423)”*.

Mentre per quanto riguarda l'avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: *“la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall'indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio”*.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40%⁵ dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

⁵ La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlata a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto siano eseguite direttamente dall'affidatario anche in ragione della prestazione principale, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di infiltrazioni criminali ed anche per ragioni di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (si veda in tal senso Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 – approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019).

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari allo 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, di importo pari a:

- Lotto 1: € 2.280,00

- Lotto 2: € 3.480,00

- Lotto 3: € 600,0

- Lotto 4: € 1.200,00

- Lotto 5: € 886,32

- Lotto 6: € 780,00

- **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: **Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM)- CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità per 180giornidal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n.1174 del 19 dicembre 2018⁶ pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

⁶Dall'11 novembre 2019, al fine di adempiere al pagamento del contributo, l'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, potrà anche generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC."

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1		Non dovuto
2		€ 20,00
3		Non dovuto
4		Non dovuto
5		Non dovuto
6		Non dovuto

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno inviare al sistema di e- Procurement STELLA, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del 3 novembre 2021**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara sia nelle schede tecniche.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.

A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma S.TEL.LA. più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

Busta A – Documentazione Amministrativa;

Busta B – Documentazione tecnica;

Busta C – Offerta Economica.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara l'operatore economico deve: 1. accedere al Sistema <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ; 2. accedere alla sezione "Accesso area privata" – Sistema acquisti S.TEL.LA. presente nel box grigio in alto a sinistra e inserire le chiavi di accesso per accedere all'area riservata, cliccando sul link "Accedi"; 3. accedere alla procedura in oggetto tramite nell'area "Bandi" – "Bandi pubblicati"; 4. una volta selezionato il bando, nel Dettaglio dell'iniziativa cliccare "Partecipa", per accedere alla sezione dedicata alla creazione della propria Offerta.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al Sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle Istruzioni di gara. Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Nel caso in cui l'operatore abbia riscontrato un problema di caricamento della propria offerta e/o documentazione in genere, a ridosso del termine di scadenza delle offerte, con impedimento alla partecipazione, la Stazione appaltante potrà procedere tempestivamente alla riapertura del termine di gara per il tempo strettamente necessario al caricamento della documentazione solo nel caso in cui il gestore della piattaforma S.TEL.LA. comunichi tempestivamente e formalmente all'Amministrazione la comprova del malfunzionamento.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15 dovranno essere redatte sui modelli conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare, predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/> e sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante <http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/gare-servizi/>.

24

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse saranno escluse saranno escluse saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

25

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore dovrà inserire a sistema, nella sezione denominata "Busta documentazione", la Documentazione Amministrativa, la quale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'**Al. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Il concorrente indica per quale/i LOTTO/I concorre (spuntando le caselle di interesse) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore:

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema Stella – Regione Lazio secondo quanto di seguito indicato.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento

contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c)-bis, c)-ter, c)-quater, f-bis) e f-ter)del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a e 7.1 lett. b del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare (N.B. in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarato possesso del requisito di cui al par. 7.2 **per ciascun lotto**);

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. /dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c)-bis, c)-ter, c)-quater, f-bis) e f-ter) del Codice (si veda **All. 2**);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo <http://www.laziodisco.it/amministrazione-trasparente/> e si impegna, in

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

31

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, qualora dovuta;

32

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato PDF e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o suo procuratore, e caricata sul sistema di e-procurement.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. Una Relazione tecnica relativa al lotto d’interesse;
2. Una scheda compilata secondo il fac simile allegato agli atti di gara (All.3), relativa al lotto d’interesse.

La suddetta Relazione tecnica:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 10 (dieci) (il medesimo numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata fronte/retro);
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;

35

Le modalità con le quali la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta qualitativa è indicata nel successivo art. 18.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto/Capitolato, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i documenti di seguito elencati:

1. Offerta Economica, documento predisposto automaticamente dal sistema STELLA, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, oneri e tasse esclusi per ciascun Lotto di partecipazione;
- il prezzo complessivo dell'importo triennale posto a base di gara a seguito del ribasso, oneri e tasse esclusi;
- i costi annuali della sicurezza aziendali, attinenti all'affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti

2. Congiuntamente all'offerta economica generata dal sistema STELLA, il concorrente dovrà compilare, inserire e firmare digitalmente l'apposito **all'Allegato - 4 al Disciplinare di gara** in cui indicherà (riproducendo l'offerta economica generata da STELLA) i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, oneri e tasse esclusi per ciascun Lotto di partecipazione;
- b) il prezzo complessivo del premio triennale imponibile a seguito del ribasso, oneri e tasse esclusi;
- b) il prezzo complessivo del premio annuale imponibile a seguito del ribasso, oneri e tasse esclusi;
- c) i costi annuali della sicurezza aziendali, attinenti all'affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti.

N.B. Si raccomanda di procedere alla compilazione del modulo in ogni parte richiesta dalla stazione appaltante.

In caso di discordanza fra l'Importo complessivo offerto indicato a Sistema e quello risultante dalla compilazione dell'Allegato di Offerta Economica allegato, sarà ritenuto valido il valore indicato nell'Allegato di Offerta Economica.

La mancata presentazione dell'Offerta Economica composta con gli elementi di cui sopra (elementi essenziali dell'offerta) comporterà l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato in lettere, prevarrà quest'ultimo (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cons. Stato AP 13 novembre 2015, n. 10)

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime o incomplete.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e le offerte pari a 0 .

MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI O A TUTTI I LOTTI

L'operatore economico che intende partecipare ad un singolo Lotto dovrà conformarsi pedissequamente alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare. Invece, nel caso il medesimo operatore economico voglia partecipare **a più Lotti o a tutti i Lotti, salvo il rispetto delle modalità di partecipazione sopra menzionate**, dovrà predisporre l'offerta come di seguito indicato:

A) La Busta A dovrà contenere i seguenti documenti:

1. **unico ALL. 1 e unico ALL. 2** avendo l'accortezza di contrassegnare i Lotti di partecipazione
2. **unico DGUE** secondo le prescrizioni del presente Disciplinare(N.B. in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarato, nell'apposita sezione, il possesso del requisito di cui al par. 7.2 per ciascun lotto);
3. **PASSOE per ciascun Lotto di partecipazione;**
4. contributo a favore dell'ANAC riferito ad ogni Lotto di partecipazione, se dovuto;
5. **per ciascun lotto** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
6. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **per ciascun Lotto**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
7. dichiarazione sostitutiva **per ciascun Lotto** di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
8. originale o copia autentica **per ciascun Lotto** del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle

risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

B) la Busta B dovrà essere prodotta nel rispetto delle formalità previste dal disciplinare e dovrà essere distinta **per ogni Lotto** di partecipazione;

C) la Busta C dovrà essere prodotta nel rispetto delle formalità dal disciplinare e dovrà essere distinta **per ogni Lotto** di partecipazione.

N.B. AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 E COMMA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, SINGOLO, RAGGRUPPATO O CONSORZIATO O IN ALTRA FORMA COSTITUITO, POTRÀ PARTECIPARE ED AGGIUDICARSI UN SOLO LOTTO, PIU' LOTTI O TUTTI I LOTTI.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche a fronte di un'unica offerta presentata, purché valutata idonea e conveniente.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare il presente appalto laddove le offerte presentate venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.-

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA⁷

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per il lotto n. 1 (Responsabilità civile terzi ed operatori) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio attribuito alla relazione tecnica (confronto a coppie)				
Modalità operative adottate nella gestione della polizza assicurativa, ivi compreso il team di professionalità dedicato alla SA		Max 10 punti		
Descrizione intero iter procedimentale adottato nell'apertura e gestione dei sinistri, ivi compresa l'efficienza dei flussi informativi, la tempistica, le modalità operative di interfaccia con la SA, nonché eventuali funzionalità messe a disposizione nell'espletamento del servizio		Max 10 punti		
Punteggio attribuito all'offerta tecnica di cui alla scheda tecnica (attribuzione punteggio tabellare)				
Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.20 -- limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie	Danni da furto (a5) limite di indennizzo	€ 100.000,00	€ 250.000,00	10

39

⁷Le migliori eventualmente proposte dall'operatore economico non afferenti con l'oggetto dell'appalto (es. lavori sugli impianti, fornitura di macchinari, arredi, etc.) potranno essere valutate soltanto se l'operatore economico sia in possesso dei requisiti speciali per l'esecuzione della prestazione. Qualora, invece, l'operatore economico non abbia tali requisiti le migliori verranno valutate soltanto se il medesimo operatore si sia avvalso dell'istituto del subappalto per le categorie merceologiche ad esse afferenti nelle modalità indicate dal presente Disciplinare o partecipi in forma associata alla gara.

Art.20 - limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie	Danni di cui agli artt. A.1, A.2, A.4 limite di indennizzo	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	5
			€ 10.000.000,00	10
Art.20 - limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie	Responsabilità da gestione delle residenze per studenti; limite di indennizzo	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	5
			€ 10.000.000,00	10
Art.26 -massimali da assicurate	RCT	€ 15.000.000,00 (sinistro, persona, cose)	€ 20.000.000,00	10
Art.26 – Massimali da assicurate	RCO	€ 15.000.000,00 per sinistro; € 7.500.000,00 per persona	€ 20.000.000,00 € 10.000.000,00	10
Punteggio massimo offerta tecnica				70

Per il lotto 2 (Incendio e rischi accessori) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio attribuito alla relazione tecnica (confronto a coppie)	
Modalità operative adottate nella gestione della polizza assicurativa, ivi compreso il team di professionalità dedicato alla SA	Max punti 10
Descrizione intero iter procedimentale adottato nell'apertura e gestione dei sinistri, ivi compresa l'efficienza dei flussi informativi, la tempistica, le modalità operative di interfaccia con la SA, nonché eventuali funzionalità messe a disposizione nell'espletamento del servizio	Max punti 10

Punteggio attribuito all'offerta tecnica di cui alla scheda tecnica (attribuzione punteggio tabellare)				
Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.15 .Oggetto dell'assicurazione- punto 9) atti di terrorismo	Aumento limite annuo della somma assicurata singolo fabbricato	30%	50%	10
Art.15 oggetto dell'assicurazione- punto 10) eventi socio-politici	Elevazione del limite massimo di risarcimento per singolo fabbricato	80%	100%	10
Art.15- oggetto dell'assicurazione – punto 15)- inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Aumento limite di indennizzo	€ 12.000.000,00	€ 20.000.000,00	5
Art.15 oggetto dell'assicurazione- punto 21)- terremoto maremoto eruzione vulcanica, movimenti tellurici	Aumento limite d'indennizzo	€ 12.000.000,00	€ 20.000.000,00	5
Art. 18- deroga alla proporzionale	Aumento limite per applicazione della proporzionale	20%	30%	10
Art.34- punto 5 .limite d'indennizzo per sinistro	Aumento limite d'indennizzo	€ 40.000.000,00	€ 60.000.000,00	5
			€ 80.000.000,00	10
Punteggio massimo offerta tecnica				70

Per il lotto 3 (Furto e rapina) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio attribuito alla relazione tecnica (confronto a coppie)				
Modalità operative adottate nella gestione della polizza assicurativa, ivi compreso il team di professionalità dedicato alla SA		Max punti 10		
Descrizione intero iter procedimentale adottato nell'apertura e gestione dei sinistri, ivi compresa l'efficienza dei flussi informativi, la tempistica, le modalità operative di interfaccia con la SA, nonché eventuali funzionalità messe a disposizione nell'espletamento del servizio		Max punti 10		
Punteggio attribuito all'offerta tecnica di cui alla scheda tecnica (attribuzione punteggio tabellare)				
Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.17- mezzi di chiusura	Diminuzione scoperto	20%	10%	10
Art.25-somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.14 punto1	€ 150.000,00	€ 200.000,00	5
	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.14 punto 2	€ 50.000,00	€ 70.000,00	5
Art.25 –somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.15 lettera A/6	€ 60.000,00	€ 80.000,00	10
Art.25 –somme assicurate	Aumento limite di indennizzo per i beni di cui all'art.15 lettera B/1	€ 20.000,00	€ 30.000,00	10
Art.25 –Somme assicurate	Aumento limite di	€ 5.000,00	€ 10.000,00	10

	indennizzo per i beni di cui all'art.15 lettera B/2 e B/4			
Punteggio massimo offerta tecnica				70

Per il lotto 4 (Elettronica) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio attribuito alla relazione tecnica (confronto a coppie)				
Modalità operative adottate nella gestione della polizza assicurativa, ivi compreso il team di professionalità dedicato alla SA			Max punti 10	
Descrizione intero iter procedimentale adottato nell'apertura e gestione dei sinistri, ivi compresa l'efficienza dei flussi informativi, la tempistica, le modalità operative di interfaccia con la SA, nonché eventuali funzionalità messe a disposizione nell'espletamento del servizio			Max punti 10	
Punteggio attribuito all'offerta tecnica di cui alla scheda tecnica (Attribuzione punteggi tabellare)				
Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.13 – Deroga alla proporzionale	Aumento limite applicazione della proporzionale	20%	30%	10
Art.30 –Danni da furto	Aumento stop loss	€ 100.000,00	€ 250.000,00	15
Art.34- Franchigie	Diminuzione franchigia per ogni danno	€ 500,00	€ 250,00	15
Art.21 – apparecchiature ad uso mobile	Aumento limite di indennizzo	€ 15.000,00	€ 25.000,00	10
Punteggio massimo offerta tecnica				70

43

Per il lotto 5 (Patrimoniale) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio attribuito alla relazione tecnica (confronto a coppie)				
Modalità operative adottate nella gestione della polizza assicurativa, ivi compreso il team di professionalità dedicato alla SA			Max punti 10	
Descrizione intero iter procedimentale adottato nell'apertura e gestione dei sinistri, ivi compresa l'efficienza dei flussi informativi, la tempistica le modalità operative di interfaccia con la SA, nonché eventuali funzionalità messe a disposizione nell'espletamento del servizio			Max punti 10	
Punteggio attribuito all'offerta tecnica di cui alla scheda tecnica (attribuzione punteggi tabellare)				
Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Punto 3) scheda tecnica	Retroattività	2 anni	Illimitata	20
Punto 4) scheda tecnica	Ultrattività	/Nessuna	2 anni	5
			5 anni	10
Punto 2) scheda tecnica	Franchigia per sinistro	€ 5.000,00	€ 2.500,00	10
Punto 1) scheda tecnica	Massimale	€ 5.000.000,00	€ 7.000.000,00	10
Punteggio massimo offerta tecnica				70

44

Per il lotto 6 (Infortunio studenti) il punteggio tecnico è così suddiviso:

Punteggio attribuito alla relazione tecnica (confronto a coppie)	
Modalità operative adottate nella gestione della polizza assicurativa, ivi compreso il team di professionalità dedicato alla SA	Max punti 10
Descrizione intero iter procedimentale adottato nell'apertura e gestione dei sinistri, ivi compresa l'efficienza dei flussi informativi, la tempistica, le modalità operative di interfaccia con la SA, nonché eventuali funzionalità messe a disposizione	Max punti 10

nell'espletamento del servizio				
Punteggio attribuito all'offerta tecnica di cui alla scheda tecnica (attribuzione tabellare)				
Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Condizione prevista dal capitolato	Miglioria tecnica	Punteggio assegnato
Art.32 –somme assicurate	Aumento somme assicurate in caso di morte	€ 150.000,00	€ 200.000,00	20
Art.32 –somme assicurate	Aumento somme assicurate in caso di invalidità permanente	€ 150.000,00	€ 200.000,00	15
Art.18 – rimborso spese mediche	Aumento limite di indennizzo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	15
Punteggio massimo offerta tecnica				70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo sulla base del metodo il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara⁸.

L'attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri di seguito indicati.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in

⁸ Vedasi paragrafo V delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	G....	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

N. B. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "Valore Soglia dei Ribassi" del sistema STELLA:

$$SE[Roff \leq Asoglia] ALLORAP = Pmax * [X * Roff / Asoglia]$$

$$SERoff > Asoglia \text{ ALLORAP} = Pmax * \{X + (1-X) * [(Roff - Asoglia) / (RmaxOff - Asoglia)]\}$$

dove:

$X: 0,90$;

$Pmax$: corrisponde al punteggio massimo;

$Roff$: corrisponde al ribasso Offerto;

$Rmaxoff$: corrisponde al ribasso massimo offerto;

$Asoglia$: corrisponde alla Media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**⁹

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i -esimo;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

⁹ Vedasi paragrafo VI punto 1 delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

$\sum_n =$ sommatoria

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta “virtuale” pubblica avrà luogo il **giorno 9 novembre 2021 alle ore 10:30** con modalità pubblica sul Sistema. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta “virtuale” pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma S.TEL.LA. nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito di DiSCo, almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il RUP e/o apposito ufficio-servizio procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare il tempestivo inserimento della domanda nel Sistema dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

N.B. Per assicurare la regolarità e la celerità dello svolgimento della gara e delle relative sedute virtuali, a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento delle attività in presenza, si potrà procedere alle attività del RUP (e degli uffici ausiliari al RUP) mediante videoconferenza o altra modalità tecnologica, di cui verrà dato atto nei rispettivi verbali.

48

Successivamente il RUP, e/o apposito ufficio-servizio, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

NB. La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice (che legittima, salvo diversa disciplina, il rinvio al *“Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture”* approvato con delibera del CdA di DiSCo n. 7 del 30 ottobre 2019, a cui si rinvia *per relationem*), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

49

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ove ritenuto opportuno, a fronte di circostanze che non rendano possibile lo svolgimento dell'attività in presenza presso il medesimo luogo e per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute, è possibile che le attività della Commissione di gara abbiano luogo anche in videoconferenza o altra modalità tecnologica, di cui verrà dato atto nei propri verbali, attraverso cui svolgere tutte le operazioni di propria competenza.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione assegnerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, sommando il punteggio tecnico con il punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione¹⁰, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

¹⁰Si veda in tal senso in giurisprudenza TAR Liguria, n. 688/2019.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo .

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, effettuata esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice.

La verifica del possesso di detti requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all'adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC) (v. art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

I Requisiti generali sono comprovati attraverso la documentazione di cui all'art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Fino all'attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.

I Requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione come specificato nell'art. 7 del presente Disciplinare, cui si rinvia.

NB. Per le verifiche antimafia trova applicazione l'art. 3 co. 2 e ss. del d.l. n. 76/2020, secondo cui: "2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e

forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- comunicazione prevista dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante;
- dichiarazione per obblighi privacy.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali e le altre spese, come sotto dettagliato.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva per ciascun lotto da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

54

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente **il Foro di Roma**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.